CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici

ORDINANZA
DEL 30.12.2024 N. 100

Oggetto:	**LIMITAZIONE PER L'UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI ED ALTRO MATERIALE PIROTECNICO**

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi ed altri artifici pirotecnici simili;

Preso atto che tale usanza implica un oggettivo pericolo, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

Rilevata la necessità di limitare il più possibile eventuali danni fisici alle persone ed effetti negativi sugli animali domestici e sulla fauna selvatica;

Considerato che i limiti e divieti imposti con la presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando l'uso a salvaguardia dell'incolumità pubblica dei fuochi artificiale e non la relativa vendita o detenzione;

Visti:

la L.241/1990;

lo Statuto Comunale;

l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883

il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

il TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773;

Richiamati i commi 4 a 5 dell'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge." (comma 4) e " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..." (comma 5);

Dato atto che:

il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e

trova applicazione fino al perdurare della situazione di emergenza da Coronavirus o ad altra disposizione;

la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento consentano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento;

ORDINA

il divieto, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, petardi e oggetti similari, con decorrenza dalle ore 12.00 del 31 Dicembre 2024 fino alle ore 24.00 del 06 Gennaio 2025, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati, AD ESCLUSIONE del periodo compreso tra le ore 23.00 del 31/12/2024 e le ore 01.00 del 01/01/2025

DISPONE

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, alle Stazione dei carabinieri di Montecchio, alla Prefettura di Pesaro e Urbino;

di demandare alla Polizia Locale il controllo e il rispetto della presente Ordinanza

AVVERTE

ai sensi dell'art. 4 del DL 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto della misura di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 400,00.

All'irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell'art. 3 della L.R. 33/1998.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Sen. Palmiro Ucchielli